



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Comitato per la razionalizzazione normativa

Trento, 28 luglio 2010

Prot. n. 7762

Preg.mi sig.i  
presidenti delle commissioni permanenti  
Consiglio provinciale

e, p.c.,  
preg.mo sig.  
Giovanni Kessler  
presidente del Consiglio provinciale

SEDE

**Oggetto:** relazioni e clausole valutative

In base alla mozione n. 11 del 2009 il comitato per la razionalizzazione normativa deve - fra l'altre cose - verificare l'uso degli strumenti di valutazione sugli effetti delle norme (relazioni, clausole valutative e simili), suggerendone l'aggiornamento o la rimodulazione. Gli uffici del consiglio hanno raccolto il materiale relativo a queste attività, individuando - in particolare - la fonte normativa dell'obbligo d'informazione e verificandone il regolare adempimento. Su questa base - fra l'altro - la presidenza del consiglio ha sollecitato la Giunta provinciale a verificare il puntuale rispetto degli adempimenti in parola.

Per quanto riguarda il comitato che attualmente coordino, l'ipotesi di suggerire una revisione degli strumenti in uso deve senz'altro tener conto del modo in cui il consiglio e in ispecie le commissioni percepiscono queste attività: può darsi che certe previsioni siano ritenute superate, da precisare o altro. Per questo invio un elenco delle previsioni di relazioni e simili (con i dati sul loro adempimento) articolato per commissione, ringraziandovi fin d'ora per gli eventuali spunti o indicazioni che vorrete far pervenire al comitato per la razionalizzazione normativa.

Cordiali saluti.

- Mauro Delladio -

All.

CL/MC



**Servizio legislativo**

**Monitoraggio delle leggi che prevedono forme di  
rendicontazione sullo stato di attuazione della  
legge o sull'attività degli enti provinciali**

**21 /07/ 2010**

**I Commissione**

**MONITORAGGIO SULLA PRESENTAZIONE DELLE RELAZIONI E ALTRI DOCUMENTI DI RENDICONTAZIONE  
AL CONSIGLIO PROVINCIALE**

N.	LEGGE PROVINCIALE	NATURA E OGGETTO DELLA RENDICONTAZIONE	MATERIA	ORGANO O ENTE TENUTO ALLA PRESENTAZIONE	DESTINATARI DELLA RENDICONTAZIONE	TERMINI E PERIODICITA'	DATA trasmissione
1.	<p><b>Legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7</b> "Legge provinciale di contabilità"</p> <p>articolo 35 (Bilanci degli enti pubblici funzionali e utilizzo delle assegnazioni provinciali) comma 2</p> <p>articolo 67 (Le agenzie) secondo comma</p> <p>articolo 78 (Rendiconti degli enti pubblici funzionali della Provincia e spese degli enti locali) terzo comma</p>	<p>Bilanci degli enti pubblici funzionali della Provincia</p> <p>Bilanci di previsione e i rendiconti delle agenzie della Provincia</p> <p>Rendiconti degli enti pubblici funzionali della provincia, i bilanci delle società in cui la Provincia partecipa nonché i dati in forma aggregata della finanza dei comuni*. * La fattispecie è ampliata dall'ordine del giorno n. 3 del 11/8/1989: "(...) impegna la Giunta provinciale a trasmettere unitamente ai bilanci e rendiconti degli enti pubblici funzionali, agenzie e società a partecipazione provinciale, anche le relative relazioni illustrative e accompagnatorie". La fattispecie è stata applicata senza rispettare la cadenza annuale.</p>	Contabilità 1.8.1.	Giunta provinciale	Consiglio provinciale	annuale	Documenti contabili pervenuti nella XIII e XIV legislatura
2.	<p><b>Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23</b> "Legge provinciale sull'attività amministrativa"</p> <p>articolo 40 (Regolamenti di esecuzione e relazione annuale) comma 2</p>		Attività amministrativa 1.6.3.	Giunta provinciale	Consiglio provinciale	annuale	Relazioni non pervenute nella XIII e XIV legislatura

N.	LEGGE PROVINCIALE	NATURA E OGGETTO DELLA RENDICONTAZIONE	MATERIA	ORGANO O ENTE TENUTO ALLA PRESENTAZIONE	DESTINATARI DELLA RENDICONTAZIONE	TERMINI E PERIODICITA'	DATA trasmissione
	<b>Nota:</b> per questioni di applicazione della fattispecie, cfr. banca dati di note su problematiche XIII legislatura	Relazione sullo stato di attuazione della legge					
3.	<b>Legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4</b> "Legge sulla programmazione provinciale"  articolo 26 (Rapporti annuali e verifiche) - comma 1	Rapporto sulla situazione economica e sociale della Provincia e un rapporto di gestione relativo allo stato di attuazione delle politiche d'intervento, ai risultati conseguiti e agli effetti dell'intervento pubblico	Programmazione, statistica e informatica 1.6.4.	Giunta provinciale	Consiglio provinciale	annuale	Relazioni pervenute nella XIV legislatura  <b>2010</b>  Rapporto di gestione 11 gennaio 2010 (prot. 178)  Sistema indicatori sulla situazione economica e sociale del Trentino 2009 28 giugno 2010 (prot. 6534)
4.	<b>Legge provinciale 27 giugno 2005, n. 8</b> "Legge provinciale sulla polizia locale"  articolo 9 (Attività di ricerca, di informazione e di formazione. Osservatorio per la sicurezza)	Rapporto sulla sicurezza in Trentino	Comuni 1.7.2.	Osservatorio per la sicurezza	Consiglio provinciale	annuale	Rapporto Transcrime Ultimo rapporto 2008

N.	LEGGE PROVINCIALE	NATURA E OGGETTO DELLA RENDICONTAZIONE	MATERIA	ORGANO O ENTE TENUTO ALLA PRESENTAZIONE	DESTINATARI DELLA RENDICONTAZIONE	TERMINI E PERIODICITA'	DATA trasmissione
	comma 2						
5.	<p><b>Legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3</b>  "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino"</p> <p>articolo 33 (Enti strumentali) comma 8</p> <p>articolo 33 bis (Analisi dei risultati di gestione delle agenzie e degli enti strumentali)  (Introdotta dall'art. 18 della l.p. 28 dicembre 2009, n. 19 -</p>	<p>Comunicazione delle operazioni della Provincia di acquisizione, sottoscrizione o alienazione di azioni o quote in società di capitali (alienazione anche a favore di enti locali e a titolo gratuito), indicando tutti gli elementi utili per l'esercizio della funzione di controllo da parte del Consiglio provinciale (sunto dell'art. 33)</p> <p>1. La Giunta provinciale presenta annualmente al Consiglio provinciale in tempo utile per la discussione del bilancio di previsione della Provincia:  a) i bilanci delle agenzie, degli enti pubblici strumentali e delle</p>	<p>Organizzazione e personale  1.6.2.</p> <p>Enti locali  1.7.</p> <p>Contabilità  1.8.1.</p>	<p>Giunta provinciale</p> <p>Giunta provinciale</p>	<p>Consiglio Provinciale</p> <p>Consiglio provinciale</p>	<p>a necessità (entro 15 giorni da definizione di operazioni)</p> <p>annuale</p>	<p>Comunicazioni pervenute nella XIII e XIV legislatura</p> <p><b>2010</b></p> <p>Cessioni di azioni Trentino riscossioni  27 aprile 2010 (prot. 4331)</p> <p>Aumento capitale sociale Trentino sviluppo  21 giugno 2010 (prot. 6335)</p> <p>Aumento capitale sociale Tunnel ferroviario del Brennero (TFB)  1 luglio 2010 (prot. 6679)</p>

N.	LEGGE PROVINCIALE	NATURA E OGGETTO DELLA RENDICONTAZIONE	MATERIA	ORGANO O ENTE TENUTO ALLA PRESENTAZIONE	DESTINATARI DELLA RENDICONTAZIONE	TERMINI E PERIODICITA'	DATA trasmissione
	legge finanziaria 2010)	<p>fondazioni della Provincia, nonché delle società controllate dalla stessa;</p> <p>b) il conto consolidato del settore pubblico provinciale riferito all'anno precedente, comprendente la Provincia, le agenzie e gli enti pubblici strumentali della Provincia stessa;</p> <p>c) un quadro consolidato dei dati economico-finanziari, riferiti all'anno precedente, delle società controllate dalla Provincia;</p> <p>d) una relazione con gli elementi di sintesi dei principali risultati gestionali ed economico finanziari conseguiti nell'anno precedente dai soggetti indicati dalla lettera a);</p> <p>e) un quadro previsionale degli investimenti e delle relative fonti di finanziamento degli enti indicati dalla lettera a) inerenti il periodo cui si riferisce il bilancio provinciale.</p> <p>2. La competente commissione permanente del Consiglio provinciale può chiedere alla Giunta provinciale approfondimenti in ordine ai dati e alle informazioni previste dal comma 1."</p>			I commissione permanente	a necessità	
6.	<b>Legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6</b> "Legge provinciale sulle minoranze linguistiche"	relazione sulla valutazione complessiva delle politiche, delle attività e degli interventi per la promozione e la tutela delle popolazioni di minoranza. La	Minoranze etniche e linguistiche 3.7.	Autorità per le minoranze linguistiche	Consiglio provinciale	annuale	

N.	LEGGE PROVINCIALE	NATURA E OGGETTO DELLA RENDICONTAZIONE	MATERIA	ORGANO O ENTE TENUTO ALLA PRESENTAZIONE	DESTINATARI DELLA RENDICONTAZIONE	TERMINI E PERIODICITA'	DATA trasmissione
	articolo 10 (Autorità per le minoranze linguistiche) comma 7	relazione può contenere proposte in materia ed evidenzia gli elementi di criticità in ordine all'efficacia delle misure di tutela e promozione delle lingue di minoranza.					
7.	<p><b>Legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2</b>  "Disposizioni per l'assestamento del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Provincia autonoma di Trento - legge finanziaria di assestamento 2009"  articolo 74 (clausola valutativa)</p>	<p><b>(clausola valutativa)</b>  "La Giunta provinciale rende conto periodicamente al Consiglio provinciale delle modalità di attuazione di questa legge e dei risultati ottenuti in termini di contrasto della crisi economica in corso.  2. A tal fine la Giunta provinciale, trascorsi tre mesi dall'entrata in vigore di questa legge e successivamente con periodicità semestrale, presenta al Consiglio provinciale una relazione nella quale fornisce informazioni, con particolare riferimento ai costi complessivi e alle modalità di attuazione, riguardo le misure adottate per il sostegno al reddito e all'occupazione delle fasce sociali in difficoltà, gli interventi per il sostegno delle imprese, le azioni strutturali per la produttività e la competitività del sistema trentino, la manovra straordinaria sugli investimenti pubblici a sostegno della domanda interna.  3. Le relazioni successive alla prima contengono altresì le informazioni che saranno preventivamente individuate dalla competente commissione</p>	Contabilità 1.8.1.		Consiglio provinciale e I commissione permanente	prima scadenza trimestrale successive semestrali	<p>Relazioni pervenute nella XIV legislatura</p> <p>27 aprile 2010 (prot. 4325 a consiglieri)</p> <p>27 aprile 2010 (prot. 4326 a Prima Commissione permanente)</p>

N.	LEGGE PROVINCIALE	NATURA E OGGETTO DELLA RENDICONTAZIONE	MATERIA	ORGANO O ENTE TENUTO ALLA PRESENTAZIONE	DESTINATARI DELLA RENDICONTAZIONE	TERMINI E PERIODICITA'	DATA trasmissione
		permanente del Consiglio provinciale, anche con riguardo alle criticità emerse nella realizzazione degli interventi e gli eventuali correttivi apportati in risposta a tali criticità."					
8.	<p><b>Legge provinciale 9 giugno 2010, n. 10</b>  "Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Provincia autonoma di Trento e modificazione della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3. (Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi)  Art. 10 (Doveri inerenti alla carica) comma 1</p> <p>art. 13 (Rappresentanza di genere) secondo comma</p>	<p>1. Chi è stato nominato o designato invia al Presidente della Provincia, annualmente e comunque quando ne viene richiesto, una relazione sull'attività svolta. Il Presidente della Provincia trasmette la relazione al Presidente del Consiglio provinciale.</p> <p>1. Le nomine e le designazioni previste da questa legge sono fatte perseguendo un adeguato bilanciamento della rappresentanza di genere. Se le nomine o le designazioni di spettanza della Giunta provinciale o del Consiglio provinciale riguardano almeno tre componenti dello</p>	1.4.1. Elezioni e nomine	<p>Presidente della Provincia</p> <p>Presidente della Provincia</p>	<p>Presidente del Consiglio provinciale</p> <p>Consiglio provinciale.</p>	<p>annuale</p> <p>annuale</p>	



N.	LEGGE PROVINCIALE	NATURA E OGGETTO DELLA RENDICONTAZIONE	MATERIA	ORGANO O ENTE TENUTO ALLA PRESENTAZIONE	DESTINATARI DELLA RENDICONTAZIONE	TERMINI E PERIODICITA'	DATA trasmissione
		<p>stesso organismo, essi devono essere di genere diverso. Se le designazioni sono fatte dal Consiglio provinciale questo comma si applica con le modalità stabilite dal regolamento interno del Consiglio provinciale.</p> <p>2. Ogni anno il Presidente della Provincia trasmette una relazione al Consiglio provinciale sui risultati realizzati dal punto di vista dell'adeguato bilanciamento di genere nelle nomine e nelle designazioni.</p>					



**Servizio legislativo**

**Monitoraggio delle leggi che prevedono forme di  
rendicontazione sullo stato di attuazione della  
legge o sull'attività degli enti provinciali**

**21 /07/ 2010**

**II Commissione**

**MONITORAGGIO SULLA PRESENTAZIONE DELLE RELAZIONI E ALTRI DOCUMENTI DI RENDICONTAZIONE  
AL CONSIGLIO PROVINCIALE**

N.	LEGGE PROVINCIALE	NATURA E OGGETTO DELLA RENDICONTAZIONE	MATERIA	ORGANO O ENTE TENUTO ALLA PRESENTAZIONE	DESTINATARI DELLA RENDICONTAZIONE	TERMINI E PERIODICITA'	DATA trasmissione
1.	<p><b>Legge provinciale 23 ottobre 1974, n. 34</b> "Integrazione del fondo rischi del consorzio garanzia collettiva fidi fra le piccole e medie industrie della provincia di Trento e costituzione presso il consorzio stesso di un fondo speciale di garanzia"</p> <p>articolo 9 primo comma</p>	relazione sull'andamento della gestione del fondo speciale di garanzia riferita all'esercizio precedente	Industria 2.4.	Confidi	Consiglio provinciale	annuale (entro 31 marzo)	<p>Relazioni pervenute nella XIII e XIV legislatura</p> <p align="center"><b>2010</b></p> <p>Confidimpresa 25 marzo 2010 (prot. 3089 a consiglieri)</p> <p>Confidiartigiani 27 aprile 2010 (prot. 4330 a consiglieri)</p>
2.	<p><b>Legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1</b> "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1995 e pluriennale 1995-1997 della Provincia autonoma di Trento legge finanziaria"</p> <p>Art. 57 (Costituzione di fondi speciali presso consorzi di garanzia per anticipazioni a favore delle imprese associate</p>	relazione sull'andamento della gestione del fondo speciale di garanzia riferita all'esercizio precedente	Industria 2.4.	Confidimpresa	Consiglio provinciale	annuale	<p>Relazioni pervenute nella XIII e XIV legislatura</p> <p align="center"><b>2010</b></p> <p>25 marzo 2010 (prot. 3089 a consiglieri )</p>

N.	LEGGE PROVINCIALE	NATURA E OGGETTO DELLA RENDICONTAZIONE	MATERIA	ORGANO O ENTE TENUTO ALLA PRESENTAZIONE	DESTINATARI DELLA RENDICONTAZIONE	TERMINI E PERIODICITA'	DATA trasmissione
	del trattamento di integrazione salariale) comma 2						
3.	<b>Legge provinciale 21 aprile 1997, n. 8</b> "Per la tutela dei consumatori e degli utenti"  articolo 3 (Funzioni del comitato per i problemi del consumo e dell'utenza) comma 1	relazione sull'attività svolta nell'anno precedente	Commercio 2.6.	Comitato per i problemi del consumo e dell'utenza	Consiglio provinciale	annuale (entro 31 marzo)	Relazioni pervenute nella XIII
4.	<b>Legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8</b> "Legge provinciale sulla promozione turistica"  art. 14 bis (Clausola valutativa) (Introdotta dalla l.p. 17 giugno 2010, n. 14)	<b>(clausola valutativa)</b>  1. Ogni due anni la Giunta provinciale presenta alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale una relazione sui seguenti aspetti:  a) come si è evoluto il mercato turistico in Trentino e quali sono le tendenze in atto di cui tenere conto per incentivare e promuovere l'offerta turistica provinciale;  b) come e in che misura l'attività della società prevista dall'articolo 6 ha favorito la promozione dell'attività turistica e del territorio del Trentino, in particolare nei mercati internazionali;  c) qual è l'ammontare delle risorse e la	Promozione turistica 2.7.3.	Giunta provinciale	Il commissione permanente	biennale I scadenza luglio 2013	

N.	LEGGE PROVINCIALE	NATURA E OGGETTO DELLA RENDICONTAZIONE	MATERIA	ORGANO O ENTE TENUTO ALLA PRESENTAZIONE	DESTINATARI DELLA RENDICONTAZIONE	TERMINI E PERIODICITA'	DATA trasmissione
		<p>loro ripartizione per soggetto beneficiario in relazione ai finanziamenti previsti dall'articolo 9, comma 8, evidenziando i principali risultati raggiunti e le eventuali criticità incontrate;</p> <p>d) quali sono le risorse stanziare ed erogate per i contributi previsti dagli articoli 12 sexies, 13 e 13 bis, evidenziando i principali risultati raggiunti e le eventuali criticità incontrate;</p> <p>e) quali sono i principali risultati derivanti dall'organizzazione e dalla vendita di servizi e pacchetti turistici trentini ai sensi dell'articolo 14.</p>					
5.	<p><b>Legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3</b>  "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino"</p> <p>articolo 35 quinquies Centro studi sulla cooperazione - fondazione don Lorenzo Guetti (Introdotta dalla l.p. 28 dicembre 2009, n. 19 - legge finanziaria provinciale 2010)</p>	<p>1. La Provincia è autorizzata a partecipare alla costituzione di una fondazione denominata "Centro studi sulla cooperazione - fondazione don Lorenzo Guetti", [...]</p> <p>d) la presentazione alla Provincia e al Consiglio provinciale di una relazione annuale sull'attività svolta; [...]</p>	Cooperazione 2.9	Fondazione don Lorenzo Guetti	Consiglio provinciale	annuale	

N.	LEGGE PROVINCIALE	NATURA E OGGETTO DELLA RENDICONTAZIONE	MATERIA	ORGANO O ENTE TENUTO ALLA PRESENTAZIONE	DESTINATARI DELLA RENDICONTAZIONE	TERMINI E PERIODICITA'	DATA trasmissione
6.	<p><b>Legge provinciale 17 giugno 2010, n. 13</b>  “Promozione e sviluppo dell'economia solidale e della responsabilità sociale delle imprese”</p> <p>Art. 4 (Tavolo provinciale per l'economia solidale) comma 5</p>	<p>1. La Provincia attua le misure previste da questa legge attraverso il tavolo provinciale per l'economia solidale. Il tavolo è sede di confronto per la promozione dell'economia solidale e della responsabilità sociale e offre supporto tecnico-conoscitivo per la predisposizione e il monitoraggio degli interventi anche in relazione al loro coordinamento e alla loro integrazione con gli altri strumenti di programmazione socioeconomica.</p> <p>[..]5. Il tavolo trasmette alla Giunta provinciale e alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale una relazione annuale sulle azioni proposte e realizzate nell'ambito delle sue competenze.</p>	<p>Commercio</p> <p>2.6.</p>	<p>Tavolo provinciale per l'economia solidale</p>	<p>Il commissione permanente</p>	<p>annuale</p>	



**Servizio legislativo**

**Monitoraggio delle leggi che prevedono forme di  
rendicontazione sullo stato di attuazione della  
legge o sull'attività degli enti provinciali**

**21 /07/ 2010**

**III Commissione**

**MONITORAGGIO SULLA PRESENTAZIONE DELLE RELAZIONI E ALTRI DOCUMENTI DI RENDICONTAZIONE  
AL CONSIGLIO PROVINCIALE**

N.	LEGGE PROVINCIALE	NATURA E OGGETTO DELLA RENDICONTAZIONE	MATERIA	ORGANO O ENTE TENUTO ALLA PRESENTAZIONE	DESTINATARI DELLA RENDICONTAZIONE	TERMINI E PERIODICITA'	DATA trasmissione
1.	<p><b>Legge provinciale 1 aprile 1986, n. 10</b> "Interventi per il definitivo ripristino nel comune di Tesero, colpito dalla catastrofe del 19 luglio 1985"</p> <p>articolo 19 (Norme finali) comma 4</p> <p>articolo 19 (Norme finali) comma 10</p>	<p>Le deliberazioni della Giunta provinciale di concessione delle provvidenze previste dalla legge sono comunicate al Comune di Tesero per la loro pubblicazione all'albo comunale, previa comunicazione ed illustrazione delle stesse alla competente commissione legislativa consiliare.</p> <p>Relazione semestrale sullo stato di attuazione della legge.</p>	Protezione civile e servizio antincendi 4.5.		III commissione permanente	a necessità       annuale dal 1996	Relazioni pervenute nella XIII e XIV legislatura
2.	<p><b>Legge provinciale 11 settembre 1995, n. 11</b> "Istituzione dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente"</p>	Relazione annuale sull'attività svolta dall'agenzia e sui risultati conseguiti.	Tutela dell'ambiente 4.8.	APPA	III commissione permanente	annuale	Una relazione pervenuta nella XIII legislatura (rapporto APPA 2005)



N.	LEGGE PROVINCIALE	NATURA E OGGETTO DELLA RENDICONTAZIONE	MATERIA	ORGANO O ENTE TENUTO ALLA PRESENTAZIONE	DESTINATARI DELLA RENDICONTAZIONE	TERMINI E PERIODICITA'	DATA trasmissione
	articolo 4 (Direttore) comma 4						Relazioni pervenute nella XIV legislatura <b>2010</b> 2 luglio 2010 (prot. 802)
3.	<b>Legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11</b> "Legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura"  articolo 51 (Cabina di regia delle aree protette e dei ghiacciai) comma 5	Relazione sullo stato di attuazione della disciplina relativa alle aree protette, contenente anche proposte per il miglioramento e per l'integrazione della rete provinciale delle aree protette, anche ai fini dell'organizzazione di una conferenza informativa provinciale.	Zone protette 4.8.2.	Cabina di regia delle aree protette e dei ghiacciai presieduta dall'assessore competente in materia di aree protette	III commissione permanente	triennale 1° scadenza aprile 2011 (entro aprile dell'anno successivo al triennio di riferimento)	



**Servizio legislativo**

**Monitoraggio delle leggi che prevedono forme di  
rendicontazione sullo stato di attuazione della  
legge o sull'attività degli enti provinciali**

**23 /07/ 2010**

**IV Commissione**

**MONITORAGGIO SULLA PRESENTAZIONE DELLE RELAZIONI E ALTRI DOCUMENTI DI RENDICONTAZIONE  
AL CONSIGLIO PROVINCIALE**

N.	LEGGE PROVINCIALE	NATURA E OGGETTO DELLA RENDICONTAZIONE	MATERIA	ORGANO O ENTE TENUTO ALLA PRESENTAZIONE	DESTINATARI DELLA RENDICONTAZIONE	TERMINI E PERIODICITA'	DATA trasmissione
1.	<p><b>Legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13</b> "Legge provinciale sulle scuole dell'infanzia"</p> <p>articolo 22 (Controllo) secondo comma</p>	relazione sulla legge	Scuola dell'infanzia e asili nido 3.4.	Giunta provinciale	Consiglio provinciale	triennale	Relazioni non pervenute
2.	<p><b>Legge provinciale 17 marzo 1988, n. 10</b> "Sostegno alla cooperazione per lo sviluppo"</p> <p>articolo 5 (Assistenza tecnica) comma 10</p> <p><b>Nota:</b> La L.P. 10/1988 è stata abrogata dall'art. 17 della L.P. 4/2005: efficacia dell'abrogazione</p>	Relazione annuale sullo stato di attuazione dei progetti in corso.	Assistenza allo sviluppo 1.2.2.	Giunta provinciale	IV commissione permanente	annuale	Relazioni non pervenute

N.	LEGGE PROVINCIALE	NATURA E OGGETTO DELLA RENDICONTAZIONE	MATERIA	ORGANO O ENTE TENUTO ALLA PRESENTAZIONE	DESTINATARI DELLA RENDICONTAZIONE	TERMINI E PERIODICITA'	DATA trasmissione
	è rinviata alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione della L.P. 4/2005.						
4.	<p><b>Legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4</b>  "Legge provinciale sugli asili nido"  articolo 11 ter (Valutazione sull'attuazione della legge)  comma 1</p>	<p><b>(clausola valutativa)</b>  Relazione contenente "indicazioni documentate e motivate sui seguenti argomenti:  a) iniziative promosse e attuate per far crescere e diffondere i servizi socio-educativi per la prima infanzia;  b) entità della domanda e dell'offerta di servizi, distinte per tipologia e per distribuzione territoriale, al momento della data di entrata in vigore della legge e al momento della presentazione delle relazioni;  c) individuazione dei bacini d'utenza e degli standard minimi dei servizi;  d) ripartizione territoriale delle risorse, anche in relazione alla domanda e all'offerta di servizi;  e) modalità di partecipazione economica degli utenti alle spese di gestione dei servizi e politiche tariffarie;  f) attività intraprese per formare e aggiornare il personale educativo dei servizi appartenenti al sistema;  g) controlli effettuati sui soggetti accreditati o autorizzati a svolgere servizi socio-educativi per la prima infanzia;  h) controlli effettuati per la vigilanza igienico-sanitaria sulle strutture e sui</p>	Scuola dell'infanzia e asili nido 3.4.	Giunta provinciale	Consiglio provinciale	biennale	Relazione sollecitata

N.	LEGGE PROVINCIALE	NATURA E OGGETTO DELLA RENDICONTAZIONE	MATERIA	ORGANO O ENTE TENUTO ALLA PRESENTAZIONE	DESTINATARI DELLA RENDICONTAZIONE	TERMINI E PERIODICITA'	DATA trasmissione
		servizi; i) criticità riscontrate nell'attuazione della legge.”					
5.	<b>Legge provinciale 15 marzo 2005, n. 4</b> "Legge provinciale sulla solidarietà internazionale"  articolo 16 (Informazione al Consiglio provinciale) comma 1	Relazione sull'applicazione di questa legge.	Assistenza allo sviluppo 1.2.2.	Giunta provinciale	Consiglio provinciale	annuale	Relazione non pervenuta e sollecitata
6.	<b>Legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13</b> "Legge provinciale sulle politiche sociali"  articolo 51 (Informazione al Consiglio provinciale) comma 1	Relazione sullo stato di attuazione di questa legge, al fine di valutare i risultati raggiunti in rapporto agli obiettivi individuati nel piano sociale provinciale, verificare lo stato di attuazione a livello locale delle politiche sociali e socio-sanitarie, conoscere l'evoluzione dei fenomeni sociali e lo stato dei servizi, nonché disporre di elementi conoscitivi utili per la programmazione di settore.	Assistenza sociale 3.1.	Giunta provinciale	Consiglio provinciale	almeno biennale 1° scadenza 2010	Relazione sollecitata
7.	<b>Legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15</b> "Legge provinciale sulle attività culturali"  articolo 4 (Forum per la promozione delle attività culturali della Provincia) comma 3	Relazione contenente i risultati della valutazione circa gli effetti e i risultati delle politiche culturali finanziate o realizzate direttamente (dalla Provincia) nonché il grado di soddisfazione dell'utenza.	Beni e attività culturali 3.6.	Forum per la promozione delle attività culturali della Provincia (si avvale per la predisposizione del rapporto dell'Osservatorio provinciale delle attività culturali)	IV commissione permanente	Biennale 1° scadenza 2010	Relazione sollecitata



N.	LEGGE PROVINCIALE	NATURA E OGGETTO DELLA RENDICONTAZIONE	MATERIA	ORGANO O ENTE TENUTO ALLA PRESENTAZIONE	DESTINATARI DELLA RENDICONTAZIONE	TERMINI E PERIODICITA'	DATA trasmissione
9.	<p><b>Legge provinciale 28 maggio 2009, n. 7</b> "Istituzione del consiglio provinciale dei giovani"</p> <p>articolo 4 (Rapporti con il Consiglio provinciale)</p> <p>articolo 5 (Clausola valutativa)</p>	<p>relazione sull'attività svolta e sulle iniziative proposte in occasione della seduta congiunta del consiglio provinciale dei giovani e del Consiglio provinciale.</p> <p>Dopo quattro anni dalla data di entrata in vigore di questa legge, la relazione annuale evidenzia la ricaduta complessiva dell'attività del consiglio provinciale dei giovani, in particolare in termini di proposte e pareri formulati, di attività svolte nonché di rapporti con organismi analoghi, valutandone anche gli effetti e i costi. A seguito della relazione, il presidente del consiglio provinciale dei giovani può proporre al Consiglio provinciale la modificazione di questa legge anche per prevedere l'elezione diretta del consiglio provinciale dei giovani contestualmente all'elezione della consulta provinciale degli studenti.</p>	<p>Assistenza sociale 3.1.</p> <p>Minoranze etniche e linguistiche 3.7.</p>	<p>Presidente del Consiglio provinciale dei giovani</p>	<p>Consiglio provinciale</p>	<p>annuale</p> <p>giugno 2013</p>	
10.	<p><b>Legge provinciale 22 luglio 2009, n. 8</b></p>	<p>relazione illustrativa delle modalità da adottare per l'attuazione delle misure</p>	<p>Assistenza sanitaria 3.2.4.</p>	<p>Giunta provinciale</p>	<p>IV commissione permanente</p>	<p>entro novanta giorni dalla data</p>	<p>16 febbraio 2010 (prot. 1543 a</p>

N.	LEGGE PROVINCIALE	NATURA E OGGETTO DELLA RENDICONTAZIONE	MATERIA	ORGANO O ENTE TENUTO ALLA PRESENTAZIONE	DESTINATARI DELLA RENDICONTAZIONE	TERMINI E PERIODICITA'	DATA trasmissione
	<p>"Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'Alzheimer e di altre malattie neurodegenerative legate all'invecchiamento e per il sostegno delle famiglie nonché modificazioni dell'articolo 49 della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10 (legge sul servizio sanitario provinciale), in materia di personale)"</p> <p>articolo 12 (Informazione al Consiglio provinciale)</p>	<p>previste da questa legge.</p> <p>relazione sullo stato di attuazione della legge.</p>			Consiglio provinciale	<p>di entrata in vigore di questa legge</p> <p>biennale</p>	<p>consiglieri) Richiesta proroga prima scadenza dell'assessore alla salute e alle politiche sociali per concludere le consultazioni delle categorie interessate</p> <p>Relazione illustrativa modalità attuative delle misure previste dalla legge 28 giugno 2009 (prot. 6528)</p>
11.	<p><b>Legge provinciale 29 ottobre 2009, n. 12</b> "Misure per favorire l'integrazione dei gruppi sinti e rom residenti in provincia di Trento"</p> <p>art. 13 (Clausola valutativa)</p>	<p><b>(clausola valutativa)</b> "1. La Giunta provinciale informa il Consiglio provinciale sull'attuazione della legge e sui risultati ottenuti al fine di migliorare la condizione dei gruppi sinti e rom e di favorire l'integrazione nel contesto sociale e culturale trentino. 2. A tal fine, la Giunta provinciale presenta dopo due anni dalla data di entrata in vigore di questa legge e successivamente ogni tre anni al Consiglio provinciale, per l'inoltro alla competente commissione permanente,</p>	Assistenza sociale 3.1.		IV commissione permanente	prima scadenza 2011 successive triennali	



N.	LEGGE PROVINCIALE	NATURA E OGGETTO DELLA RENDICONTAZIONE	MATERIA	ORGANO O ENTE TENUTO ALLA PRESENTAZIONE	DESTINATARI DELLA RENDICONTAZIONE	TERMINI E PERIODICITA'	DATA trasmissione
		<p>una relazione che risponda in modo documentato ai seguenti quesiti:</p> <p>a) stato di attuazione degli interventi previsti dalla legge per la realizzazione delle aree residenziali di comunità e dei campi di transito;</p> <p>b) l'entità, i criteri di ripartizione dei fondi previsti per l'attuazione della legge;</p> <p>c) quale è l'entità delle aree e dei campi di transito disponibili, suddivise per tipologia e per distribuzione territoriale, al momento dell'entrata in vigore della legge e al momento di presentazione della relazione;</p> <p>d) quale è l'entità della domanda di unità abitative soddisfatta dall'offerta per i nuclei familiari che chiedono di fissare la loro dimora nell'area residenziale di comunità, suddivisa per distribuzione territoriale delle aree, al momento di presentazione della relazione;</p> <p>e) quali iniziative sono state promosse e attuate per la promozione dell'integrazione socio-lavorativa dei gruppi sinti e rom, la scolarizzazione e la formazione professionale degli adulti, il sostegno dell'attività lavorativa e la valorizzazione dei mestieri tradizionali;</p> <p>f) quali controlli sono stati attivati circa</p>					

N.	LEGGE PROVINCIALE	NATURA E OGGETTO DELLA RENDICONTAZIONE	MATERIA	ORGANO O ENTE TENUTO ALLA PRESENTAZIONE	DESTINATARI DELLA RENDICONTAZIONE	TERMINI E PERIODICITA'	DATA trasmissione
		<p>il rispetto del patto di comunità, la vigilanza igienico-sanitaria e il rispetto degli obblighi previsti in capo ai soggetti convenzionati e i relativi risultati;</p> <p>g) quali controlli sono stati effettuati per verificare la corretta fruizione dei campi di transito da parte dei sinti e rom di passaggio non residenti in Trentino e i relativi risultati;</p> <p>h) eventuali criticità riscontrate nell'attuazione di questa legge;</p> <p>i) la nota dettagliata dei costi complessivi diretti ed indiretti, sostenuti dai diversi enti pubblici coinvolti nell'applicazione di questa legge;</p> <p>j) la nota dettagliata dei risultati ottenuti in materia di scolarizzazione e accesso al lavoro dei beneficiari di questa legge."</p>					
12.	<p><b>Legge provinciale 9 marzo 2010, n. 6</b>  "Interventi per la prevenzione della violenza di genere e per la tutela delle donne che ne sono vittime"</p> <p>art. 10 (Comitato per la tutela delle donne vittime di violenza) quarto comma</p>	<p>Informazione sullo stato di attuazione della legge</p>	<p>Politiche sociali 3.1.</p>	<p>Comitato per la tutela delle donne vittime di violenza</p>	<p>IV commissione permanente</p>	<p>non specificata</p>	

N.	LEGGE PROVINCIALE	NATURA E OGGETTO DELLA RENDICONTAZIONE	MATERIA	ORGANO O ENTE TENUTO ALLA PRESENTAZIONE	DESTINATARI DELLA RENDICONTAZIONE	TERMINI E PERIODICITA'	DATA trasmissione
13.	<p><b>Legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16</b> "Tutela della salute in provincia di Trento" articolo 6 (Funzione degli organi provinciali. Informazione al Consiglio provinciale) comma 2</p> <p>Sostituisce analoga norma contenuta nell'abrogata l.p. n. 10/1993</p>	<p>Il Consiglio provinciale verifica il funzionamento del servizio sanitario provinciale e formula indirizzi e proposte alla Giunta provinciale. L'assessore provinciale competente, all'inizio della legislatura, illustra al Consiglio provinciale gli indirizzi generali al fine della predisposizione del piano provinciale per la salute. L'assessore provinciale competente presenta annualmente al Consiglio una relazione generale sullo stato di salute della popolazione, sull'attuazione del piano provinciale per la salute, sulla gestione e sull'efficienza dei servizi sanitari. Alla relazione sono allegati i bilanci di esercizio e di missione dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari e le relative relazioni di accompagnamento.</p>	Organizzazione sanitaria 3.2.1.	Assessore provinciale competente	Consiglio provinciale	annuale	?